

**N. 03581/2013 REG.PROV.CAU.
N. 06292/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6292 del 2013, proposto da:

Raffaella Russo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Fiorentino, con domicilio eletto presso Patrizia Titone in Roma, via Tommaso Campanella, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n.

403/2013, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti l'avvocato Fiorentino e l'avvocato dello Stato Palatiello;

Rilevato, pur nella valutazione tipica della presente fase cautelare, che l'appello cautelare appare assistito da sufficienti elementi di sostegno in considerazione del fatto che la presentazione da parte del candidato di una dichiarazione imprecisa ma tale da costituire un principio di prova del possesso del requisito richiesto costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990;

rilevato che dall'appello cautelare emergono sufficienti elementi a favore dell'invocato *periculum in mora*;

ritenuto che i particolari profili della causa consentono la compensazione fra le parti delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 6292/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2013

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)